

MA IL PART TIME E' UN DIRITTO

Mi viene posto un quesito di natura generale, in merito alla sussistenza o meno di un diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, di una dipendente con figlio in tenera età.

Come noto, la disciplina del lavoro a tempo parziale è stata di recente innovata dal d. lgs. 25.2.2000 n.61, il quale fa seguito a recente normativa comunitaria volta a favorire il ricorso al lavoro a tempo parziale.

La nuova normativa, preso atto che la durata dell'orario di lavoro è un elemento contrattuale determinato dall'incontro della volontà delle parti, non intende stravolgere detto principio nel caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

A noi interessa il caso della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

In questo caso possiamo sicuramente dire che non sussiste in base alla legge un diritto del dipendente ad ottenere tale trasformazione.

Come accennato la nuova normativa ha uno scopo "promozionale" del tempo parziale e come tale, essa lungi dall'imporre un diritto del dipendente a vedersi trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, tende a raggiungere un risultato di favore imponendo al datore di lavoro una sorta di procedura nel caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Detta procedura è concentrata nell'articolo 5 della predetta disposizione di legge (tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). Stabilisce il comma 3 di detto articolo che in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale. Qualora il lavoratore interessato formuli richiesta di trasformazione del rapporto da full time a part time, il datore di lavoro che preferisca assumere il tempo parziale dall'esterno dovrà fornire al proprio dipendente adeguata motivazione. Lo stesso terzo comma stabilisce che la contrattazione collettiva, può introdurre ulteriori norme atte a favorire la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Nel caso al nostro esame vi provvede il CCNL METALMECCANICI, il quale stabilisce un tetto del 2% degli occupati a tempo pieno, nell'ambito del quale la trasformazione diviene obbligatoria per casi di particolare rilevanza, quali l'assistenza a familiari ammalati e la necessità di accudire bambini di età inferiori ai sette anni.

A quanto par di capire e ciò trova conferma nella scarsa letteratura in materia (Damiano – Fontana – Persa – i nuovi orari dei metalmeccanici), da tutti i computi in questione sono assenti i dipendenti assunti direttamente a tempo parziale. Ciò significa che questi non determinano il numero di forza lavoro sul quale si calcola la percentuale e che gli stessi inoltre non vengono computati nel 2%.

Ad avviso di chi scrive ed in conformità con gli indirizzi di cui al comma 3 articolo 5 Dlgs 25.2.2000, il computo del 2% andrebbe fatto sul solo personale della unità produttiva interessata (infatti, in caso diverso, dovrebbe essere legittimato il trasferimento del dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale).

Spero di essere stato esauriente ed in ogni caso resto a Vostra disposizione per qualunque chiarimento.

avv. Fabio Petracci